REGOLAMENTO (CEE) N. 3639/84 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1984

che sottopone a restrizioni quantitative le importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1842/71 del Consiglio, del 21 giugno 1971 (1), in particolare l'articolo 1,

previa consultazione in seno al comitato consultivo istituito dall'articolo 3 del regolamento suddetto,

considerando che, negli ultimi anni, le importazioni di prodotti tessili nella Comunità hanno causato una perturbazione del mercato e un grave pregiudizio per i produttori comunitari, che si traduce nella chiusura di stabilimenti e in un notevole calo dell'occupazione;

considerando che, di conseguenza, le importazioni di alcuni prodotti tessili originari della maggior parte dei paesi fornitori a prezzo di costo ridotto sono attualmente soggette ad un regime comunitario di autorizzazione e di limitazione quantitativa;

considerando che l'aumento estremamente rapido, registrato negli ultimi anni dalle importazioni nella Comunità di T-shirts (categoria 4), pantaloni (categoria 6) e indumenti esterni (categoria 83) originari della Turchia, ha contribuito ad aggravare la situazione di perturbazione complessiva del mercato comunitario e che la Comunità è già stata costretta a sottoporre le importazioni di tali prodotti a restrizioni quantitative comunitarie o regionali; che queste misure scadono il 31 dicembre 1984;

considerando che, come risulta dalle statistiche relative all'importazione, nonostante le limitazioni imposte dalle misure di protezione di cui sopra, negli ultimi anni le importazioni nella Comunità di T-shirts, pantaloni e indumenti esterni sono aumentate in misura considerevole;

considerando che le importazioni di T-shirts (categoria 4), pantaloni (categoria 6) e indumenti esterni (categoria 83) dei primi nove mesi del 1984, hanno rispettivamente rappresentato il 133 %, il 100 % e il 122 % delle importazioni del 1983;

considerando che, pur tenendo conto dei fattori stagionali che possono incidere sulla distribuzione, nel corso dell'anno, delle importazioni di T-shirts (categoria 4), pantaloni (categoria 6) e indumenti esterni (categoria 83) nella Comunità, queste hanno subito un aumento netto e sostanziale soprattutto all'inizio di ciascuno degli ultimi anni, contribuendo ad aggravare la perturbazione complessiva dei mercati;

considerando in particolare che, nei primi tre mesi del 1983, le importazioni nella Comunità di T-shirts (categoria 4), pantaloni (categoria 6) e indumenti esterni (categoria 83) originari della Turchia hanno rispettivamente rappresentato il 43 %, il 48 % e il 117 % delle importazioni del 1982; che nei primi tre mesi del 1984 le importazioni nella Comunità di T-shirts (categoria 4), pantaloni (categoria 6) e indumenti esterni (categoria 83) originari della Turchia hanno rispettivamente rappresentato il 65 %, il 43 %e il 66 % delle importazioni del 1983;

considerando che i fatti sopraccitati rivelano l'esistenza di una situazione critica nella quale ogni indugio potrebbe causare un pregiudizio difficilmente riparabile e che, di conseguenza, è necessario un intervento immediato nell'interesse della Comunità; che questi fatti giustificano, ai sensi dell'articolo 60 del protocollo addizionale all'accordo di associazione tra la Comunità europea e la Turchia, l'adozione delle misure di salvaguardia necessarie per ovviare a queste difficoltà; che dette misure devono avere per oggetto l'introduzione di limiti quantitativi all'importazione nella Comunità di T-shirts, pantaloni e indumenti esterni originari della Turchia a decorrere dal 1° gennaio 1985;

considerando che, nell'interesse delle correnti di scambi, è opportuno prevedere che le importazioni dei prodotti interessati dalle misure in oggetto possano effettuarsi anche prima che i governi nazionali introducano il sistema di autorizzazione delle importazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importazione nella Comunità dei prodotti tessili delle categorie 4, 6 e 83 specificati in allegato e originari della Turchia è sottoposta a limiti quantitativi, specificati nel medesimo allegato, dal 1° gennaio 1985 al 30 giugno 1985.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano ai prodotti imbarcati e spediti verso la Comunità in data anteriore alla pubblicazione del presente regolamento.

(1) GU n. L 192 del 26. 8. 1971, pag. 14.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri istituiscono dal 1° gennaio 1985 e non oltre il 1° febbraio 1985 un sistema di autorizzazione all'importazione.

4. Prima che tale sistema entri in funzione, i prodotti sottoposti ai limiti quantitativi di cui al paragrafo 1 possono essere importati nella Comunità scortati dal documento d'importazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2819/79 della Commissione (1). I quantitativi importati in tal modo vengono dedotti dai limiti quantitativi di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1985.

Esso è applicabile fino al 30 giugno 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1984.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

(1) GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 9.

ALLEGATO

Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1985)	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 30 giugno 1985
4	60.04 B I II a) b) c) IV b) 1 aa) dd) 2 ee) d) 1 aa) dd) 2 dd)	60.04-19, 20, 22, 23, 24, 26, 41, 50, 58, 71, 79, 89	Sottovesti a maglia non elastica né gommata : Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto, camiciole e articoli affini, a maglia non elastica né gommata, diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés), di cotone o di fibre tessili sintetiche ; T-shirts e magliette a collo alto di fibre tessili artificiali, diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés)	Turchia	D F I BNL UK IRL DK GR CEE	1 000 pezzi	10 200 800 280 1 000 3 000 50 100 45 15 475
6	61.01 B V d) 1 2 3 e) 1 2 3 61.02 B II e) 6 aa) bb) cc)	61.01-62, 64, 66, 72, 74, 76 61.02-66, 68, 72	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo : Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : B. altri : Calzoncini, shorts e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo ; pantaloni, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Turchia	D F I BNL UK IRL DK GR CEE	1 000 pezzi	3 900 240 160 300 320 8 280 6 5 214
83	60.05 A II a) b) 4 hh) 11 22 33 44 ijij) 11 kk) 11 ll) 11 22 33 44	60.05-04, 76, 77, 78, 79, 81, 85, 88, 89, 90, 91	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : II. altri : Indumenti esterni a maglia non elastica né gommata, diversi dagli indumenti delle categorie 5, 7, 26, 27, 28, 71, 72, 73, 74 e 75, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Turchia	D F I BNL UK IRL DK GR CEE	Tonnellate	810 95 20 50 130 5 7 3 1 120